Allegato Adeliberazione di C.C. n.del......del......

Art. 5

1. Per l'anno di inizio occupazione, il pagamento del canone non ricognitorio deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data di rilascio del provvedimento/atto di concessione ed è dovuto in dodicesimi, in rapporto ai mesi di effettiva occupazione. I periodi di occupazione maggiori o uguali a quindici giorni si considerano pari ad dodicesimo del canone annuo, I periodi inferiori a quindici giorni si trascurano.

- Art. 5 modificato
 - 1. Per l'anno di inizio occupazione, il pagamento del canone non ricognitorio deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data di rilascio del provvedimento/atto di concessione autorizzazione ed è dovuto dodicesimi, in rapporto ai mesi di effettiva occupazione. Ι periodi di occupazione maggiori o uguali a guindici giorni si considerano pari ad dodicesimo del canone annuo, I periodi inferiori a quindici giorni si trascurano.
- 2. Per le annualità successive a quella del rilascio, il pagamento del canone annuo deve avvenire entro il 28 febbraio dell'anno in corso.
- 2. Per le annualità successive a quella del rilascio, il pagamento del canone annuo deve avvenire entro il **30 aprile.**